

Bruxelles, 26.5.2016  
COM(2016) 286 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato  
CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di  
partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità  
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale  
per l'agricoltura e la pesca**

## **PROGETTO DI**

### **DECISIONE n. .../2016 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO**

**istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca**

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

1. È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.
2. Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

#### *Articolo 2*

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:

- a) segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo;
- b) segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):
  - i) capo 1, concernente tutte le questioni relative agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, comprese le tariffe;
  - ii) capo 3, articolo 28 (Sovvenzioni alle esportazioni agricole);
  - iii) capo 6 (Ostacoli tecnici al commercio) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca; nonché
  - iv) capo 7 (Misure sanitarie e fitosanitarie) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca;

- c) segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali);
- d) instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:
  - i) produzione, consumo e scambi di prodotti agricoli ed evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
  - ii) promozione degli investimenti e del trasferimento delle conoscenze nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM , anche a livello di attività su piccola scala;
  - iii) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
  - iv) discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
  - v) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e politiche e misure riguardanti la qualità; nonché
  - vi) sviluppi della politica commerciale riguardante beni e prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero;
- e) assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
  - i) sovrintende all'attuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e ne è responsabile; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;
  - ii) controlla l'ulteriore elaborazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e valuta i risultati della loro applicazione;
  - iii) adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti l'agricoltura e la pesca, conformemente alle disposizioni della parte III;
  - iv) discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dell'agricoltura e della pesca; nonché
  - v) discute ogni eventuale questione riguardante le disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e qualsiasi aspetto che possa condizionare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;
- f) formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca.

### *Articolo 3*

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a [...], il [...] 2016